

# CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE DI TIROCINIO ALL'INTERNO DEI CORSI DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

Tra

l'Università luav di Venezia con sede in Venezia, Santa Croce 191, codice fiscale 80009280274, Partita IVA 00708670278, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal delegato del Rettore, dott.ssa Lucia Basile, Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, nata a Venezia il 27.11.1971 e domiciliata per la carica presso l'Università luav di Venezia - Santa Croce, 191 - 30135 Venezia

e

il/la \_\_\_\_ (denominazione scuola) \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, Cap \_\_\_\_\_  
Via/P.zza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ cod. fiscale \_\_\_\_\_  
n. telefono \_\_\_\_\_ d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal  
Dirigente Scolastico \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Premesso che

- Il MIUR con D.M. n. 249 del 2010 e D.M. n. 31 del 2012 ha istituito i corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA);
- il MIUR con DM n.312 del 16/05/2014 ha bandito le selezioni per il secondo ciclo di corsi di tirocinio formativo attivo (TFA), a.a. 2014/2015;
- il MIUR con DM prot.n. 487 del 20 giugno 2014 ha integrato le disposizioni sullo svolgimento dei percorsi di tirocinio formativo attivo;
- l'Università luav di Venezia .ha attivato, con D.R. rep. n. 480 – 2014, prot. n. 21235 del 27 ottobre 2014, e completato le procedure di selezione dei tirocinanti nelle classi di concorso di cui al D.M. 14 marzo 2012 e del successivo D.D. n. 74 del 2012;
- Il curriculum dei predetti corsi TFA prevede un periodo di tirocinio presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, sotto la guida di tutor dei tirocinanti. L'Università luav di Venezia di concerto con l'USR del Veneto, ha stabilito che nell'ambito dei 19 CFU dedicati al tirocinio, una quota sarà di tirocinio presso le Scuole sotto la guida di un tutor dei tirocinanti, mentre il restante sarà costituito dal tirocinio sotto la guida del tutor coordinatore;
- Il MIUR con D.M. n. 93 del 30 novembre 2012 ha definito le modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio e le relative deroghe;
- per poter svolgere il ruolo di tutor dei tirocinanti, i docenti debbono possedere una serie di requisiti indicati nell'art. 11 del D.M. 249/2010 e dal D.M. 8/11/11, si conviene quanto segue:

## Articolo 1

### PER DOCENTI IN SERVIZIO

Il Soggetto Ospitante, dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 1 del Dm 93/2012 ai sensi dell'art. 12 del Dm 249/2010 e si impegna ad accogliere presso le sue strutture il/la Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_, in tirocinio nell'ambito dei corsi di tirocinio formativo attivo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Dm 93/2012, in quanto:

- titolare di altro insegnamento con contratto a tempo indeterminato;
- titolare di un incarico di supplenza annuale con termine del contratto.....

### PER ISCRITTI NON IN SERVIZIO

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti in tirocinio nell'ambito dei corsi di tirocinio formativo attivo su proposta del soggetto promotore e in esplicito accordo con la struttura ospitante.

## Articolo 2

L'organizzazione del tirocinio e le competenze degli attori dello stesso sono disciplinate dall'allegato tecnico che costituisce parte integrante della presente convenzione.

### Articolo 3

Il piano di realizzazione e di inserimento nell'attività della scuola delle attività di tirocinio attivo (art. 12, comma 2b, D.M. 240/2010), cioè le modalità di presenza dei tirocinanti nella scuola (tempi, orari, formazione di gruppi, etc) sono concordate tra il Dirigente Scolastico ed il Consiglio di Corso di Tirocinio, prima dell'inizio del tirocinio, in modo che lo stesso sia proficuamente inserito nelle attività della scuola ospitante. Tra il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Corso di Tirocinio sono altresì concordate le modalità di raccordo tra i docenti tutor dei tirocinanti e i tutor coordinatori dei TFA.

### Articolo 4

Gli obiettivi della formazione e orientamento del tirocinio sono programmati e verificati dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo del TFA. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di tirocinio è seguita e verificata dal Tutor dei tirocinanti designato dal soggetto ospitante in veste di responsabile didattico-organizzativo.

### Articolo 5

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal piano di cui al precedente art. 3;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

### Articolo 6

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che provvederà a sua volta alla segnalazione agli Istituti assicurativi.

### Articolo 7

L'Università fornirà all'Istituzione scolastica ospitante un registro predisposto per la registrazione delle presenze e l'allegato tecnico di cui all'articolo 2;

### Articolo 8

La presente convenzione ha la durata annuale a far tempo dalla sua sottoscrizione ed è rinnovabile su richiesta delle parti.

Venezia, .....

Per il soggetto promotore: dott.ssa Lucia Basile

.....  
(timbro e firma della scuola ospitante)

.....